



FORNITURA ARREDI PER SALA RIUNIONI CIG Z173437EA2 - DETTAGLI TECNICI

1. SITI OGGETTO DEL SERVIZIO

- Uffici operativi ESU (via Ospedale Civile, 19 – Padova. Attenzione ZTL)

2. TIPOLOGIA DELLA FORNITURA RICHIESTA

Costruzione, trasporto e montaggio mobile contenitore realizzato in nobilitato finitura legno da campionario (da definire), spessore mm 18, bordo Abs, ripiani interni, ante battenti con chiusura ammortizzata, piani di finitura, zoccolo asportabile altezza cm 10.

Elenco elementi:

- base cm 60 altezza cm 72 con anta e ripiano interno;
- vano predisposto per incasso frigorifero cm 60 altezza cm 72 con anta;
- colonna cm 60 altezza cm 120 con 2 ante e piano di finitura.

Dimensioni totali cm 180 x 84/134 x 60 p

3. TEMPISTICHE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

La fornitura dovrà venire effettuata entro 90 gg dal ricevimento dell'ordine da parte di ESU.

4. CARATTERISTICHE MINIME FORNITURA

1. Tutti gli arredi dovranno rispondere alle normative vigenti in materia di antinfortunistica e antincendio, garantire ignifugicità in classe 1 per gli arredi.
2. I sottofondi, le vernici e/o le resine applicate su superfici metalliche dovranno essere sempre in classe 1 di reazione al fuoco.
3. Dovranno inoltre rispondere ai seguenti punti: serialità, tecnologia, solidità, facilità di installazione e manutenzione, design con una elevata connotazione estetica.
4. Tutti gli arredi dovranno avere certificazioni UNI in vigore al momento del bando di gara ed inoltre di Istituti riconosciuti (Catas, Giordano, o altri) con indicato il livello prestazionale.
5. Gli arredi dovranno essere conformi al disposto del D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i..
6. Deve essere sempre garantita la complanarità dei piani accostati, così come la continuità delle canalizzazioni.
7. La fornitura in oggetto si intende comprensiva di:
 - Manodopera;
 - Tutti gli oneri di trasporto e smaltimento;
 - Viteria, raccordi e minuteria necessari al montaggio;

5. GARANZIE ARREDI

1. La Ditta si assume l'obbligo di garantire tutte le forniture, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di verbale di collaudo della fornitura.
2. Dovranno essere previsti eventuali completamenti e complementi per anni 4 (quattro).
3. Il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte dell'ESU non esonerano la Ditta da eventuali difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni.
4. La Ditta si impegna in tal caso ad effettuare, a propria cura e spese la manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento della fornitura nonché tutte le sostituzioni necessarie ad eliminare difetti, imperfezioni, difformità entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. In mancanza ESU può fare eseguire ad altra Impresa i lavori necessari per eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo alla Ditta.



6. DIRETTORE TECNICO DELLA DITTA

1. Per la regolare esecuzione della fornitura la Ditta, deve nominare un direttore tecnico incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla fornitura.
2. La Ditta dovrà inviare all'ESU, prima dell'inizio della fornitura, nominativo, recapito telefonico e mail del Direttore tecnico
3. ESU si rivolgerà direttamente a tale direttore per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.
4. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al direttore tecnico e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge alla Ditta. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal direttore tecnico sarà considerato da ESU dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Ditta.

7. CONTROLLI

1. ESU ha facoltà di eseguire, nel corso della esecuzione della fornitura sia le verifiche di seguito descritte che altre non descritte, ma giudicate utili ad insindacabile giudizio del Responsabile della corretta esecuzione della fornitura:
 - a) verifica dei materiali impiegati, sia strutturali sia di finitura e delle relative caratteristiche di struttura e di aspetto;
 - b) verifica delle dimensioni interne ed esterne dei modelli forniti;
 - c) verifica degli spessori di tutte le parti costitutive;
 - d) verifica del regolare montaggio;
 - e) verifica del rispetto della legislazione concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro durante le fasi di montaggio ed installazione;
 - f) verifica della completezza documentale e tecnica relativa alle normative sulla sicurezza del prodotto;
2. I controlli si riferiranno agli standard qualitativi previsti dal presente Capitolato ed ai miglioramenti offerti dalla Ditta.
3. I controlli eseguiti con proprio personale o da tecnici esterni a ESU riguarderanno la regolarità dell'esecuzione della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato.
4. Per l'attuazione delle verifiche suddette ESU ha facoltà di procedere allo smontaggio e al disfacimento di strutture già eseguite e al prelievo dei campioni per sottoporli ad analisi sia dirette, sia presso laboratori di istituti specializzati.
5. Tutti gli oneri derivanti dalle menzionate verifiche, comprese quelle derivanti dalla sostituzione delle strutture danneggiate a causa degli smontaggi finalizzati ai controlli, saranno a carico della Ditta.
6. Qualora ESU tramite i propri incaricati del controllo riscontri che i materiali adoperati non rispondono ai requisiti previsti, ne ordinerà la sostituzione per iscritto. A tal fine i suddetti incaricati redigeranno processo verbale delle difformità riscontrate, che sarà fatto sottoscrivere, in contraddittorio, anche dal rappresentante della Ditta.

8. PERSONALE DELLA DITTA

1. La Ditta ha il dovere di corrispondere le retribuzioni, tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e di provvedere ad ogni altro adempimento, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria vigenti, restando esclusa ogni responsabilità da parte dell'ESU.
2. La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. applicabili alla data attuale, alla categoria, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato.
3. Tutto il personale deve sempre essere curato nella persona ed indossare un'idonea divisa di lavoro nonché ogni utile presidio di protezione individuale secondo le normative vigenti.



**Azienda Regionale
per il Diritto
Allo Studio Universitario**

Via San Francesco, 122
35121 – Padova
Tel. 0498235611
Fax 0498235663
P.IVA 00815750286

esu@esu.pd.it
esu@cert.esu.pd.it
www.esu.pd.it

9. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

1. ESU pagherà alla Ditta i prodotti forniti dopo la verifica di conformità. Nella fattura dovrà essere indicato il dettaglio relativo ai prodotti forniti.
2. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati da ESU tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura qualsiasi onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.
3. L'emissione del mandato di pagamento avverrà entro 30 giorni – fine mese – dalla data fattura.
4. Le fatture verranno emesse dovranno essere intestate a:
ESU di Padova
Via San Francesco, 122 – 35121 PADOVA PD
Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR
Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286
Questa Azienda rientra nel regime IVA di cui all'art. 17 Ter DPR 633/72, ovvero è sottoposta al regime dello SPLIT PAYMENT. Pertanto tutte le fatture devono essere conformi al regime iva sopra indicato.
5. Le fatture da indirizzarsi al ESU dovranno essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall'Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013).
6. Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i. la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta s'impegna a dare immediata comunicazione a ESU e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui è sita la sede legale della Ditta, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subDitta/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di riferimento vigente stabilito dal Ministero dell'Economia e Finanze, come previsto dalle norme vigenti.

10. ONERI E COSTI

1. Sono a carico della Ditta le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Sono a carico della Ditta tutti i costi derivanti da danni provocati durante lo svolgimento del servizio. Per costi si intendono quelli relativi a: lavori di ripristino, perizie tecniche di terzi, qualsiasi lavoro di riparazione o di reintegro o sostituzione di impianti, qualsiasi esso sia, o parti dello stesso, spese a qualsiasi titolo inerenti al danno provocato.
3. Il presente contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR 26/03/1986 n. 131 solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del DPR 26/04/1986, n. 131.
4. Spetta alla Ditta dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITA' DEL CREDITO

1. A pena di nullità, è vietato alla Ditta cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti per le vicende soggettive della Ditta.
2. La Ditta dovrà comunicare all'ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti, si comunica sin d'ora che ESU rifiuta qualsiasi forma di cessione del credito.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
2. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è la Ditta.



3. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@esupd.gov.it
4. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto; il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente convenzione.
5. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del contratto e per le rispettive comunicazioni conseguenti.
6. La Ditta si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, obbligandosi a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari all'esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati.
7. Dal momento che l'aggiudicazione comporta il trattamento di dati personali per conto dell'Amministrazione, con l'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato ESU, in qualità di titolare del trattamento dei dati, designa formalmente la Ditta, quale Responsabile esterno del trattamento.
8. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea.
9. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D. Lgs 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
10. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.
11. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti al Garante per la protezione dei dati con sede in Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma o ad altra autorità europea di controllo.
12. La ditta dichiara di avere preso visione dell'informativa privacy allegata (allegato_1), in riferimento alla presente procedura.

13. PENALI

1. Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione della fornitura di cui al presente Capitolato Tecnico.
2. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardo nell'esecuzione delle attività descritte e previste nel Capitolato Tecnico e alla loro mancata esecuzione. Per mancato rispetto delle condizioni s'intende qualunque ritardo non giustificato e/o approvato da ESU.
3. In caso di mancata effettuazione e / o effettuazione parziale delle prestazioni previste nel servizio, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, trattenuta direttamente sull'importo della fattura.
4. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
5. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, verso cui la Ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal ESU.

14. RISOLUZIONI

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 108 "risoluzione" del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC, nel caso in cui la Ditta esegua delle transazioni legate al presente Appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di quindici (15) giorni, entro il quale la Ditta dovrà rispondere. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, ESU su proposta del DEC dichiara risolto il contratto.



3. Nel caso che l'importo delle sanzioni, superi del 10% l'importo del contratto, lo stesso verrà risolto.
4. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.
5. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

15. RECESSO

1. Nei modi e termini previsti dall'art. 109 "recesso" del D.Lgs. 50/2016, ESU ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto.
2. In tali casi la Ditta non può rivendicare alcun onere / costo aggiuntivo né richiedere alcuna forma di indennizzo a ESU.
3. Ad entrambe le Parti è data possibilità di recedere dal contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta, da inviarsi con PEC o lettera raccomandata R/R, con almeno un mese di anticipo.
4. In caso di recesso, la Ditta è tenuta ad assolvere gli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato Tecnico, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per ESU.
5. In caso di recesso, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell'art. 109 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese.

16. NORME ANTICORRUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s'impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento aggiornato da ESU con DCS n. 17 del 07.06.2018. A tale fine si dà atto che il Codice risulta pubblicato sul sito istituzionale di ESU all'indirizzo: www.esu.pd.it in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali" e che ne è stata presa visione in tutte le sue parti. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto.
2. La Ditta inoltre dichiara di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna esclusa, accessibile dall'indirizzo www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione"
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'affidatario, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con ESU.
4. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'impresa con i dirigenti, nonché i dipendenti di ESU e attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.
5. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione.
6. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Padova.